



CITTA' DI ARONA

# REGOLAMENTO DELLA CONSULTA PER LA CULTURA

Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 34 / 07.03.2006

## ART. 1 – FINALITA' GENERALI

L'Amministrazione Comunale promuove e favorisce lo sviluppo delle attività culturali, considerando fondamentale il ruolo dell'associazionismo per la loro progettazione, gestione e diffusione nel territorio.

## ART. 2 – COMPITI DELLA CONSULTA

La Consulta per la Cultura recepisce le esigenze culturali della società civile sul nostro territorio, fa in modo , attraverso suggerimenti, pareri e proposte, che l'Amministrazione Comunale svolga il proprio programma d'iniziativa culturali tenendo conto delle istanze che emergono dalla cittadinanza. Promuove attività e strategie comuni per la valorizzazione di iniziative, teatrali, letterarie, storiche, scientifiche, musicali, figurative e quant'altro abbia attinenza la Cultura, programmate sul territorio comunale, esprimendosi su quelle che vengono programmate e gestite dal Comune di Arona. La Consulta della Cultura è l'organismo territoriale di partecipazione, di consultazione, di rappresentanza degli organismi culturali iscritti all'Albo comunale di cui al successivo Art. 3

## ART. 3 – ISCRIZIONE NELL'ALBO della CONSULTA PER LA CULTURA

- 1) Le associazioni, i comitati, gli enti, i gruppi organizzati formalmente costituiti possono richiedere l'iscrizione all'apposito Albo indicando il tipo di attività svolta ed allegando:
  - a) atto costitutivo e statuto dal quale risulti che l'organismo non persegue fini di lucro, ma finalità sociali e di pubblico interesse;
  - b) il nominativo e l'indirizzo del legale rappresentante o referente;
  - c) l'indirizzo della sede sociale;
  - d) relazione sulle proprie attività con l'indicazione del numero degli aderenti;
- 2) La domanda di iscrizione è presentata all'Amministrazione Comunale corredata dalla documentazione che attesti il possesso dei requisiti previsti dai commi precedenti.
- 3) La Giunta Comunale, previo accertamento dei requisiti da parte del competente Ufficio, dispone l'iscrizione all'Albo entro sessanta giorni. Decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda all'Amministrazione Comunale senza che questa formuli espresso diniego all'iscrizione o che chieda la sospensione dei termini per svolgere ulteriori accertamenti, il richiedente è automaticamente iscritto all'Albo.
- 4) La perdita di uno dei requisiti per l'iscrizione comporta la cancellazione dall'Albo.
- 5) Contro la mancata iscrizione o cancellazione dall'Albo è data agli interessati la possibilità di ricorso entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione.
- 6) Il ricorso è indirizzato e sottoposto alla Commissione Consiliare preposta ai problemi della Cultura che si esprime in via consultiva, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione, demandando alla Giunta Comunale la definitiva decisione.
- 7) Gli iscritti all'Albo sono tenuti a comunicare in maniera tempestiva eventuali variazioni inerenti all'atto costitutivo e allo statuto, alle cariche sociali, all'indirizzo della sede sociale o altre, che riguardino in maniera specifica i requisiti richiesti nei commi precedenti.
- 8) Sarà compito dell'Amministrazione Comunale, tramite l'Ufficio alla Cultura, controllare annualmente che gli iscritti all'Albo Comunale non abbiano perso i requisiti di cui al presente articolo.

#### ART. 4 – COMPOSIZIONE DELLA CONSULTA –

- 1) E' istituita presso l'Amministrazione Comunale la Consulta per la Cultura.
- 2) La Consulta è costituita:
  - a) da un rappresentante effettivo ed uno supplente per ciascuna Associazione, Comitato, Ente, Gruppo organizzato iscritti all'Albo di cui all'Art. 3
  - b) da due rappresentanti effettivi e due supplenti designati dall'Assessore alla Cultura.

#### ART. 5 – ORGANIZZAZIONE DELLA CONSULTA

- 1) Entro sessanta giorni dall'inizio di ogni mandato, i componenti della Consulta, sia effettivi che supplenti, sono nominati, previa designazione delle varie componenti, dal Sindaco e restano in carica sino al termine del mandato, salvo motivata revoca.
- 2) La Consulta è insediata dall'Assessore alla Cultura, che ne è membro di diritto, entro un mese dalla nomina dei suoi componenti.
- 3) L'attività della Consulta è coordinata da un Presidente eletto tra i propri membri.
- 4) Alle riunioni della Consulta hanno facoltà di assistere il Sindaco ed il Presidente della Commissione Consiliare competente o suo delegato.
- 5) Possono inoltre partecipare ai lavori della Consulta, dietro espresso consenso dei suoi componenti, senza diritto di voto, i singoli e i rappresentanti di associazioni, comitati, enti, gruppi organizzati che, pur non essendo iscritti all'Albo, intendono collaborare alle attività promosse dalla Consulta.
- 6) I componenti della Consulta sono revocabili in qualunque momento dagli organi che li hanno designati; tuttavia essi rimangono in carica fino alla data di emanazione del provvedimento con cui si provvede alla loro sostituzione.
- 7) Tre assenze consecutive non giustificate alle riunioni della Consulta provocano la dichiarazione di decadenza d'ufficio del componente e l'immediata richiesta di una nuova designazione all'organismo che egli rappresentava. Nel caso di mancata successiva comunicazione, entro trenta giorni, di ulteriore designazione, l'organismo interessato verrà depennato dall'Albo.
- 8) La Consulta è convocata, congiuntamente, dal proprio Presidente e dall'Assessore alla Cultura, ogni qualvolta lo ritengano necessario, nonché su richiesta di almeno un terzo dei componenti la stessa.
- 9) La Consulta è convocata mediante avvisi scritti, anche in forma telematica, contenenti l'ordine del giorno, da recapitare ai membri almeno 24 ore prima della riunione.
- 10) Affinché le deliberazioni della Consulta siano valide, il numero dei presenti non deve essere inferiore alla metà dei componenti in prima convocazione e a un terzo in seconda convocazione. Le deliberazioni sono approvate quando riportano il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'Assessore alla Cultura ha diritto di parola ma non di voto e non va computato nel numero dei componenti necessario per la validità della seduta.
- 11) Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del Segretario, scelto fra uno dei componenti del collegio. Copia di ogni verbale dovrà essere trasmesso all'Ufficio Cultura del Comune.
- 12) Sarà compito della Consulta presentare ogni anno il programma di attività che si propone di indicare per detto periodo. La Consulta, inoltre, alla fine di ogni anno solare provvederà a redigere una relazione sul lavoro svolto da trasmettere all'Assessore alla Cultura.

13) Per lo svolgimento dei propri compiti la Consulta utilizzerà mezzi e strutture degli organismi che ne fanno parte. L'Amministrazione Comunale assegna una apposita sede alla Consulta da utilizzarsi esclusivamente per i compiti d'istituto. L'Ufficio Cultura svolgerà per conto della Consulta, i compiti relativi alla corrispondenza. L'Amministrazione Comunale, inoltre, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, si farà carico direttamente delle spese minute di cancelleria per conto della Consulta.

#### ART. 6 – DECADENZA –

I componenti della Consulta per la Cultura restano in carica sino alla scadenza del mandato elettorale del Sindaco che li ha nominati.

#### ART. 7 – FUNZIONE CONSULTIVA –

Il Sindaco, la Giunta Comunale, Il Consiglio Comunale, Le Commissioni consiliari possono richiedere alla Consulta per la Cultura, in via preventiva, un parere non vincolante sui temi di propria competenza. La Consulta riferirà all'organo richiedente con relazione scritta e motivata.

#### ART. 8 – RAPPORTI DI COLLABORAZIONE –

La Consulta per la Cultura sviluppa rapporti di collaborazione con analoghi comitati, commissioni, consulte e forum, intraprendendo un'opera di interscambio informativo per favorire le reciproche attività.

#### ART. 9 – INFORMAZIONI E DOCUMENTI –

I documenti e le informazioni esaminati e prodotti dalla Consulta per la Cultura, sono resi noti ed accessibili al pubblico, fatte salve le garanzie a tutela della riservatezza, in conformità alle vigenti norme in materia di pubblicità degli atti.

#### ART. 10 – AFFIDAMENTO DI PROGETTI –

L'Amministrazione Comunale può affidare – mediante apposito atto deliberativo agli organismi che costituiscono la Consulta per la Cultura la realizzazione di progetti ed iniziative culturali, con l'osservanza delle procedure previste dalla normativa vigente e con modalità di pagamento stabilite di volta in volta.